

## Intorno a un testo di Ambrogio

*Quis inter naturae fraterna consortia fratres in pares fecit? Vnius diuitis filii diuersa sorte caeduntur. Alius totius paternae sortis ascriptionibus inundatur, alius opulentiae hereditatis patriae deplorat exhaustam atque inopem portionem. Nunquid natura diuisit merita filiorum? Ex pari omnibus tribuit quod ad nascendi atque uiuendi possint habere substantiam. Ipsa uos doceat non discernere patrimonio quos titulo germanitatis aequastis*<sup>1</sup>.

Il testo di Ambrogio si presenta all'interprete con due particolari difficoltà: 1) il valore della parola *sors*; 2) l'oscurità del periodo: *Ex pari omnibus tribuit quod ad nascendi atque uiuendi possint habere substantiam*.

E. Pasteris<sup>2</sup>, nella sua traduzione del brano, coglie nel vocabolo *sors* due significati diversi:

a) della frase *Vnius diuitis filii diuersa sorte caeduntur* dà la seguente versione: I figli di uno stesso ricco vengono colpiti da diversa sorte;

b) del periodo *Alius totius paternae sortis ascriptionibus inundatur, alius opulentiae hereditatis patriae deplorat exhaustam atque inopem portionem* dà l'equivalente italiano: «L'uno viene inondato di clausole aggiunte all'eredità paterna, l'altro deplora di avere di tanta opulenza una esausta e sparuta porzione».

Il vocabolo *sors*, a nostro avviso, conserva nel *locus* ambrosiano lo stesso significato: è sinonimia di *patrimonium* (cf. P. F., 381, 8: *sors et patrimonium significat*) col valore di «asse» (cf. n.° 58: *...diuites, ne per plures suum patrimonium diuidatur...*; *ibid.*: *non discernere patrimonio quos ti-*

1 Ambrosius, *Hexaem.*, dies V, XVII, 58.

2 Sant' Ambrogio, *L'Esamerone* (*Corona Patrum Salesiana*), v. IV (S.E.I., Torino 1937) pp. 511-12.

*tulo germanitatis aequastis*); tale senso è confortato da *fraterna consortia* (*ibid.*) termina, questo, che indica: «eredità indivisa», di cui gode in comune il *consors*, per diritto naturale (cf., *ibid.*: *Quis inter naturae fraterna consortia fratres inpaes fecit?*). Il valore *patrimonium* (eredità indivisa) pare essere negato: a) dalla voce verbale *caeduntur*, che nel suo valore letterale «dividere con forza» (cf., *ibid.*: *ne... suum patrimonium diuidatur; numquid natura diuisit merita filiorum?; non discernere patrimonio*), sembrerebbe accennare alla divisione dell'asse in «quote»; e b) dalla contrapposizione *totius paternae sortis-exhaustam atque inopem portionem*, la quale indurrebbe ad ammettere la distribuzione sperequata dei beni in *portiones*.

Poiché ogni autore si spiega con se stesso, siamo dell'opinione che Ambrogio non abbia usato nello stesso brano o, meglio, nello svolgimento dello stesso tema una medesima parola (*sors*) con senso diverso; vediamo, infatti, come nella frase *Vnius diuitis filii diuersa sorte caeduntur* l'aggettivo *diuersa* assuma il valore di una comparativa ipotetica: *Vnius diuitis filii diuersa* (= *ut si unius eiusdemque sors non esset diuiti uel ut si alia ab alio defuncto esset accepta*) *sorte caeduntur*. Il concetto di *patrimonium* è conservato: i figli di un medesimo ricco, per natura, *consortes*, sono divisi (= *fecit inpaes*) da un'eredità disuguale, come se essi non fossero eredi di uno stesso padre.

La traduzione del Pasteris: «vengono colpiti da una diversa sorte», se esprime, liberamente, il senso della frase di Ambrogio, non rispetta, tuttavia, i valori reali dei termini latini e, quindi, non è accettabile.

La contrapposizione *totius paternae sortis-exhaustam atque inopem portionem*, espressa con artifici retorici per colpire ed impressionare gli uditori, non contiene in sé alcun elemento o norma testamentaria del Diritto Romano.

Guidato dalla missione e dai doveri pastorali più che dalle norme giuridiche, Ambrogio rileva con l'efficace incisività dell'arte sua oratoria, ai fini della perfettibilità della vita interiore con la coscienza dei doveri individuali e sociali, l'ingiusta sperequazione dei beni patrimoniali lasciati in eredità: una *portio*, quasi vuota di beni singoli è opposta ad altra, di cui gode il figlio prediletto, la quale può esse-

re considerata, di fatto, per la dovizia di *res singulae, tota paterna sors*. Ambrogio non usa *totius* con valore intensivo, soltanto per soddisfare ad un'astratta arte del dire; anzi Egli domina e piega la retorica, adeguandosi, per essere compreso nei valori morali della predicazione, alla mentalità, alla psicologia del popolo, il quale, nei rapporti di quantità (per esempio, dei beni materiali) è solito dire «tutto» in luogo del reale «quasi tutto» e, spesso, «nulla» in luogo del reale «quasi nulla».

Con *totius paternae sortis* Ambrogio rileva, con maggiore chiarezza, accogliendo con il suo spirito di sacerdote e di letterato l'espressione dell'indotto, l'opposto, cioè una *portio* non sufficiente alla sussistenza, che non è neppure da ritenersi come «legittima»<sup>3</sup>, e, *infra*, interpretando i precetti di morale pratica di Basilio (*Homil. 8 in Hexaem.*, 180 A) dirà, con fine e attento tono polemico, che la natura fornisce a tutti gli uomini i mezzi necessari alla vita.

Qualcuno potrebbe obiettare: a) la contrapposizione *paternae sortis - exhaustam atque inopem portionem* conferma, di fatto, la distribuzione dei beni patrimoniali in due «quote»; b) il vocabolo *ascriptio*, per il senso che esso ha in Cic., *Caec.*, 39, 95 (*Vt ne longius abeam, declarat ista ascriptio esse aliquid; nam, nisi esset, hoc in omnibus legibus non ascriberetur*), significherebbe «clausola aggiunta» al testamento<sup>4</sup> o, più precisamente, per quanto si può desumere dall'uso di *ascribere* in Plin., *Ep.*, 4, 10, 1 (*Scribis mihi Sabinam, quae nos reliquit heredes, Modestum, seruum suum, nusquam liberum esse iussisse, eidem tamen sic adscripsisse legatum...*), «prelegato» (legato tra coeredi); c) il «prelegato», che è una clausola testamentaria «aumenta la *portio* del figlio onorato, scema, invece, la *portio* del coerede onerato»<sup>5</sup>.

Le obiezioni sarebbero da noi accolte, almeno come probabili, se ci si dimostrasse che Ambrogio parlò con il linguaggio giuridico, rivolgendosi ai soli *docti* o *diuites* in questa omelia. Ma l'esortazione del Vescovo, nella predi-

3 Cf. P. Bonfante, *Istituzioni di Diritto Romano*, 10 ed. (G. Giappichelli Editore, Torino 1966) pp. 634-38.

4 E' traduzione del Pasteris.

5 Cf. P. Bonfante, *Op. cit.*, pp. 639-43.

cazione ecclesiastica, è diretta a tutti i fedeli, dotti e indotti, ricchi e poveri; infatti, in questo stesso capitolo (18, 58), Egli accusa di iniquità anche le donne povere, che buttano, espongono i figli e, ritrovatili, li rinnegano (*pauperiores abiciunt paruulos et exponunt et deprehensos abnegant*).

Di conseguenza, i vocaboli usati da Ambrogio dovevano essere accessibili da ogni uditore perché recepiti e meditati, formassero una coscienza morale-sociale. Per la qual cosa, *sors* era adoperata con lo stesso valore di *patrimonium* e *ascriptio* come sinonimia di *attributio* (cf. *Th. L. L.*, 776, 43), termine, questo, da intendersi nel senso proprio e *generatim* di «assegnazione».

Notiano, inoltre, come l'uso del plurale *ascriptioibus* concretizzi le disposizioni del *defunctus* nella stesura del testamento; le assegnazioni sono da Ambrogio osservate *singillatim* sicché la *sors* risulta costituita nell'espressione delle ultime volontà da *res singulae*, esattamente individuali.

Il periodo *Ex pari omnibus tribuit (sc. natura) quod ad nascendi atque uiuendi possint habere substantiam* è tradotta del Pasteris: «Essa ha concesso a tutti egualmente il diritto ad avere sostanze confacenti alla nascita ed alla vita propria». Ma lo studioso, in nota <sup>6</sup>, riconoscendo l'oscurità del testo latino, aggiunge che altri potrebbero essere i significati del periodo, poiché il testo... potrebbe anche significare «ha concesso a tutti di avere i beni, le sostanze, della vita pari a quelle della nascita»; oppure ancora: «ha concesso a tutti il diritto a fabbisogno (*substantiam*) per nascere e vivere».

Ambrogio interpreta, originalmente, il testo greco di Basilio (*Homil. 8 in Hexaem.*, 180 A). In questo testo di Basilio, il soggetto dei verbi *μεταδεδώκασιν* e *παρέχειν* è *οἱ γονεῖς*, che nel passo latino è stato sostituito da *natura* per porre in spiccato risalto e condannare la snaturatezza degli uomini che negano al feto la luce della vita, al nato l'esistenza. I due testi esprimono, sostanzialmente, gli stessi concetti, per cui il *locus* di Basilio offre gli elementi necessari per capire col valore delle espressioni latine il concetto morale del raffronto: natura-uomo.

<sup>6</sup> *Op. cit.*, pp. 512-13, n. 1.

Delle traduzioni proposte dal Pasteris la terza «ha concesso a tutti il diritto a fabbisogno (*substantiam*) per nascere e per vivere» ci pare la più probabile. Tuttavia, la relativa *quod... possint habere* ha, a nostro parere, un senso più concreto che non il sostantivo italiano «diritto»; infatti, il gr. *aphormàs (paréchein)* di Basilio, sebbene indichi, propriamente, i «mezzi» per vivere, sarebbe stato di motivo ad Ambrogio per esprimerne il concetto con la relativa *quod possint habere*, la quale, viene a designare «i mezzi», che nel linguaggio moderno diciamo 'idonei' *ad substantiam nascendi atque uiuendi* (*substantia* ha valore pregnante: dal senso di 'cibo' [Prud., *Cathemer.*, 7, 40: *omni carentem cerneret substantia*] si ha il valore più lato di ogni alimento», atto a sviluppare, nutrire ed accrescere, dal valore di «sostanze, averi» propri della *res familiaris* [Quint., *Declam.*, 15, 9: *Cuius ex manibus, ex laboribus substantia*] si ha il senso di «beni» sufficienti ad assicurare l'esistenza), cioè a favorire lo sviluppo embriologico, il sostentamento, l'accrescimento (auxologia), la vita autonoma.

Nel testo latino intendiamo, dunque, che la natura fornisce a tutti gli uomini «ogni mezzo possibile, necessario, di cui essi hanno, per virtù propria, l'effettiva capacità di servirsi in qualsiasi stato della vita, dalla concezione alla nascita, dalla nascita alla vita autonoma nel vivere sociale.

Nell'uso del congiuntivo *possint* cogliamo, pure, l'idea di «eventualità». Ambrogio, mediante l'uso del congiuntivo (se Egli si fosse limitato ad esprimere il «reale potere» dei mezzi naturali di cui l'uomo è capace di servirsi per nascere e per vivere, perché non avrebbe usato l'indicativo *possunt*?) non vuole accennare alla «eventualità» di un arresto dello sviluppo embriologico per cause embriopatologiche o della cessazione della vita per cause patologiche, ma alla «possibilità» dell'interruzione volontaria della gravidanza e degli ostacoli intenzionali alla sussistenza dei figli.

Ambrogio utilizza il testo di Basilio per elaborarne, con l'individualità del suo sentire, la legge morale naturale espressa nel precetto: il termine *aphormé* della fonte diventa nel *locus* ambrosiano la prudente espressione di una polemica teologico-morale. Nella «eventualità della relativa» Ambrogio, richiamandosi agli «impedimenti» dell'uomo a

*quod... possint habere*, per virtù o forza naturale, implicitamente condanna la criminosità dei ricchi, i quali (*ibid.*), *ne per plures suum patrimonium diuidatur, in utero proprios negant fetus et parricidalibus sucis in ipso genitali aluo pignora sui uentris extinguunt, priusque aufertur uita quam traditur*, la snaturatezza delle donne, le quali *cibo ablactant etiam illos quos diligunt aut, si ditiores sunt, lactare fastidiunt: pauperiores abiciunt paruulos et exponunt et deprehensos abnegant*, l'ingiustizia dei padri, che nell'assegnazione dei beni patrimoniali per testamento, violando la parità fraterna naturale, impediscono ai figli non prediletti i mezzi di una modesta esistenza.

E. Pasteris <sup>7</sup> è persuaso che «Ambrogio è contrario decisamente all'uso del maggiorascato, poi anche più invalso nel medioevo, e solo oggi in parte risolto, ed a qualunque divisione arbitrariamente ineguale dell'eredità tra i vari figli» e, infine, si domanda: Includeva egli in questi anche le figlie?».

Lo studioso italiano parla impropriamente di «maggiorascato», perché questo istituto non è nel Diritto Romano. Non vi è traccia nel Diritto Romano sia pubblico che privato nemmeno dell'istituto della «progenitura», sistema prevalente presso i Germani (il patrimonio comune della famiglia era riservato al primogenito, il quale, in origine era anche successore nell'autorità di capo famiglia) <sup>8</sup>, poiché il trapasso della sovranità sul nucleo familiare romano avveniva per designazione del predecessore di uno dei *sui*. La scelta del *pater familias* per testamento (il trapasso dei beni patrimoniali era conseguente al titolo di «erede», mentre questa istituzione non era nel testamento greco, il quale conteneva soltanto l'assegnazione dei beni) non era necessariamente vincolata alla data di nascita dei figli <sup>9</sup>: assumeva il titolo ed il diritto del sovrano il subbietto, che per le spiccate virtù e qualità, si mostrava il più idoneo fra i figli coeredi a reggere la famiglia.

Ambrogio non accenna affatto alla designazione del sovrano sulla famiglia di uno dei *sui*, perché la parola è

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Cf. P. Bonfante, *Op. cit.*, pp. 561-62.

<sup>9</sup> Cf. P. Bonfante, *Op. cit.*, p. 586 e n. 1.

cristiana esortazione alla giustizia e l'eredità romana non conferisce un patrimonio, ma uno stato personale, per cui il nuovo successore *pater familias*, in conseguenza della sua istituzione di «erede» poteva acquistare tutto il patrimonio, ma anche, semplicemente, una quota uguale, ed anche inferiore a quella dei coeredi, secondo le disposizioni testamentarie intorno alla distribuzione dei singoli beni.

Ambrogio, in conclusione, si limita a formare la coscienza morale del cristiano perché non operi contro una giustizia naturale che non vuole fare i *fratres in pares*. È molto probabile che Ambrogio includesse fra gli eredi del patrimonio anche le figlie. Non vi sarebbe alcuna ragione perché il Vescovo-Pastore facesse, sia pure involontariamente, una discriminazione tra figli maschi e figli femmine, quando il Diritto Romano già prescriveva che anche le donne erano capaci di essere istituite come eredi, anche se esse non venivano a capo di una famiglia.

Le donne erano soltanto incapaci, circa la *testamenti factio passiva*, di essere istituite eredi di colui che possedeva 100.000 assi (*lex Voconia* 169 a.C.); ma, per fedecommesso, potevano godere di una tale successione (Gaio, *Inst.*, 2, 274: *Item mulier quae ab eo qui centum milia aeris census est per legem Voconiam heres institui non potest, tamen fideicommisso relictam sibi hereditatem capere potest*); ma questa restrizione fu, poi, abolita da Giustiniano.

La capacità di succedere è ancora confermata dalle norme legislative che prescrivevano l'assegnazione dei beni nei casi di «preterizione» e di «diseredazione». Gaio (2, 124), infatti, attesta il diritto delle *personae praeteritae* (le figlie come discendenti liberi) di concorrere con gli eredi designati dal testamento (i *sui*) per una porzione virile (*si sui heredes sint, in uirilem*) e per una metà se gli eredi istituiti sono esterni (*si extranei, in dimidiam*), e le norme, prescritte dalla legge Iunia Vellaea (26 d.C.), per diseredare le figlie perché queste non fossero considerate «omesse» per preterizione (2, 134): *ut... sexus... feminini uel nominatim uel inter ceteros exheredentur, ut tamen iis qui inter ceteros exheredantur aliquid legentur*<sup>10</sup>.

10 Per la diseredazione delle figlie postume, cf. Gaio, *Inst.*, 2, 132.

Ambrogio, nella sua predicazione pastorale, parlando a tutti i fedeli di ogni ceto sociale e di ogni sesso, specie tra i figli, che deplorano di avere una esausta e sparuta porzione da una ricca eredità, doveva includere anche le figlie, come discendenti liberi, poiché la giustizia, che, nella morale cattolica, è la stessa *caritas Dei*, realizza il diritto naturale ed il diritto positivo, quando questo non contrasti con la legge naturale (*unicuique suum*) e con le norme di giustizia e di equità, predicate dalla Chiesa, è virtù che sta a fondamento della perfettibilità della vita interiore, e, come cardinale, non discrimina i maschi dalle femmine. Consideriamo, quindi, in questo brano *fratres* nel valore *fratres et sorores* (cf., per il significato, Tac., *Ann.*, 12, 4, 2: *fratrumque non incestum, sed incostudium amorem ad infamiam traxit*; Paul., *Dig.*, 10, 2, 38; Modestino, *Dig.*, 2, 14, 35: in questi due luoghi si ha l'enumerazione) e *fili* nel significato di *fili et filiae* (cf. Quint., 9, 3, 63: «*Synexeugménon*» *iungit et diuersos sexus, ut quum marem feminamque filios dicimus*).

Nell'espressione *uni*us *diuitis* non cogliamo, nemmeno come possibile, un riferimento alla donna, capace di testare o perché *sui iuris* o mediante la *coempio fiduciaria* o avente il *ius liberorum* o perchè libera dalla tutela (Gaio, *Inst.*, 1, 115; 2, 112-13, 118-22).

L'espressione *totius paternae sortis* ci pare riconfermare che il fare testamento, per la funzione originaria che esso aveva, fosse ancora un diritto esclusivo del *pater familias*.

FILIPPO CAPPONI  
Universidad de Génova